

Spettabili CLIENTI

## **OGGETTO: OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI**

La Legge n. 215/2021, di conversione del DL n. 146/2021 (c.d. Decreto Fiscale), ha introdotto, a partire dal 21 dicembre 2021, un nuovo obbligo di comunicazione finalizzato a "svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive" nell'impiego di lavoratori autonomi occasionali.

In particolare la norma ha previsto che l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica.

Ora, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la Nota n. 29 dell'11 gennaio 2022, fornisce le prime indicazioni utili al corretto adempimento di tale nuovo obbligo di comunicazione.

### **SOGGETTI INTERESSATI**

L'obbligo di comunicazione interessa:

- esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori (quindi esclusi i liberi professionisti);

che si avvalgono dell'opera di:

- lavoratori autonomi occasionali, ossia i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all'art. 2222 c.c., riferito alla persona che "si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente" e sottoposti, in ragione dell'occasionalità dell'attività, al regime fiscale di cui all'art. 67, comma 1 lett. l), del DPR n. 917/1986 (TUIR).

### **TEMPISTICHE DELLA COMUNICAZIONE**

L'obbligo di preventiva comunicazione riguarda:

- i rapporti avviati dopo l'entrata in vigore della disposizione (21 dicembre 2021)
- o, anche se avviati prima, ancora in corso alla data dell'11 gennaio 2022.

Per tutti i **rapporti di lavoro in essere all'11 gennaio 2022** (data di emanazione della Nota n. 29 in parola), nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre (data di entrata in vigore della disposizione) e già cessati, la comunicazione andrà effettuata entro i prossimi 7 giorni di calendario e cioè **entro il 18 gennaio 2022 compreso**.

Resta fermo il regime ordinario per i rapporti avviati successivamente all'11 gennaio 2022, , secondo cui la comunicazione andrà effettuata prima dell'inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.

### **MODALITÀ DELLA COMUNICAZIONE**

La preventiva comunicazione deve:

- essere effettuata all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio e cioè in ragione del luogo dove si svolge la prestazione;
- avvenire mediante le seguenti modalità:
  - SMS,
  - posta elettronica,

- o e comunque con le modalità operative di cui all'art. 15 del D.Lgs n. 81/2015 già in uso in relazione ai rapporti di lavoro intermittente.

Nel rispetto di tali modalità, pertanto, il Ministero del Lavoro provvederà ad aggiornare/integrare gli applicativi in uso, al fine di consentire una semplificazione degli adempimenti.

**In attesa di questo aggiornamento**, la comunicazione andrà effettuata attraverso l'**invio di una e-mail** ad uno specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale. Si tratta di un indirizzo di posta ordinaria e non certificata e pertanto il personale ispettivo potrà verificare anche presso i committenti la conservazione di una copia della comunicazione.

Per la provincia di Brescia l'indirizzo è: [ITL.Brescia.occasionali@ispettorato.gov.it](mailto:ITL.Brescia.occasionali@ispettorato.gov.it)

Gli altri indirizzi sono reperibili nella nota dell'Ispettorato nazionale del lavoro al seguente link:

<https://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Documents/Nota-prot-n-29-dell-11-gennaio-2022.pdf>

## CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE

La comunicazione preventiva:

- potrà essere direttamente inserita nel corpo dell'e-mail, senza alcun allegato,
- dovrà avere i seguenti **contenuti minimi**, in assenza dei quali la comunicazione sarà considerata omessa:
  - o dati del committente e del prestatore;
  - o luogo della prestazione;
  - o sintetica descrizione dell'attività;
  - o data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l'opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese); Nell'ipotesi in cui l'opera o il servizio non sia compiuto nell'arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.
- ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell'incarico.

In qualunque momento antecedente all'inizio dell'attività del prestatore sarà possibile annullare una comunicazione già trasmessa o modificare i dati indicati.

Eventuali errori che non compromettano la possibilità di individuare le parti del rapporto, la data di inizio della prestazione o il luogo di svolgimento non possono comunque tradursi in una omissione della comunicazione.

## SANZIONI

In caso di violazione degli obblighi indicati, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

Le sanzioni potranno:

- essere più di una nel caso in cui gli obblighi comunicazionali omessi riguardino più lavoratori;
- applicarsi anche qualora il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova.

FACSIMILE COMUNICAZIONE:

E-mail:

[ITL.Brescia.occasionalisti@ispettorato.gov.it](mailto:ITL.Brescia.occasionalisti@ispettorato.gov.it)

**Oggetto: comunicazione inizio attività lavoro autonomo occasionale**

Ai sensi di quanto previsto dal nuovo articolo 14, comma 1, del TU Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008), siamo a comunicare l'avvio di una prestazione di lavoro autonomo occasionale, ai sensi dell'articolo 2222 c.c.

tra la società/ditta individuale \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_ p.IVA/CF \_\_\_\_\_

e

il/la sig./sig.ra \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ CF \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_

per lo svolgimento della seguente attività:

\_\_\_\_\_

La prestazione occasionale verrà resa presso \_\_\_\_\_ ed inizierà il \_\_\_\_\_ con durata \_\_\_\_\_.

Alla conclusione dei lavori, il collaboratore riceverà un compenso pari a euro \_\_\_\_\_, al loro della ritenuta d'acconto del 20%.

L'azienda

\_\_\_\_\_